

espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - accordi amichevoli – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Diritto al pagamento del conguaglio - Prescrizione - Decorrenza - Detta della pubblicazione in gazzetta ufficiale della sentenza costituzionale n. 223 del 1983 - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la quale ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del prezzo nel caso di cessione volontaria del fondo oggetto di procedura espropriativa, si è verificata una ipotesi di nullità parziale del relativo accordo, con contestuale sostituzione automatica dei criteri legali a quelli caducati, ex art. 1419, comma 2, c.c.. Ne consegue che il diritto al pagamento di eventuali conguagli, dovuti per effetto della suddetta pronuncia, è sorto nel momento di pubblicazione di quest'ultima sulla gazzetta ufficiale, e che tale momento segna il dies a quo di decorrenza della prescrizione del suddetto diritto

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007